

Ai gentili clienti
Loro sedi

Modello 730/2014: inizia la raccolta documenti

Gentile cliente, con la presente desideriamo ricordarLe che coloro che sono pensionati o lavoratori dipendenti e assimilati o che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente, per la dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta 2013, possono utilizzare **il modello 730/2014**. Tale modello deve essere presentato: (i) al sostituto d'imposta **entro il 30 aprile 2014**; (ii) oppure, al CAF o ad un professionista abilitato **entro il 31 maggio 2014**. In particolare, si segnalano le seguenti **novità** all'interno del modello: (1) un aumento delle detrazioni previste per i figli a carico; (2) la **possibilità per i contribuenti che hanno percepito nel corso del 2013 redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e che nel 2014 non hanno un sostituto d'imposta di presentare comunque il modello 730 sia in presenza di un risultato a debito che a credito**; (3) utilizzare il credito che risulta dal modello di dichiarazione 730/2014, mediante la compensazione nel modello F24, per pagare oltre che l'Imu anche altre imposte in F24; (v) la **presenza di nuovi soggetti tra i destinatari dell'8 per mille**. ***Invitiamo a leggere attentamente la presente informativa, individuando i punti di interesse al fine di far pervenire allo studio, entro e non oltre il 15 aprile, tutta la documentazione necessaria alla stesura del modello.***

Convenienza del modello 730/2014

I lavoratori dipendenti e i pensionati (in possesso di determinati redditi) possono presentare la dichiarazione con il modello 730.

Tale modello è vantaggioso, in quanto il contribuente:

- **non deve eseguire calcoli** e, pertanto, la compilazione è più semplice;
- **non deve trasmettere il modello all'Agenzia delle entrate**, poiché questa operazione spetta al datore di lavoro, all'ente pensionistico o all'intermediario cui il contribuente si è rivolto;

- **ottiene il rimborso dell'imposta direttamente nella busta paga** o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre);
- **se deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione** (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.

NOVITA'

- ◆ E' possibile presentare il Mod. 730 per l'anno 2013 **anche in assenza di un datore** di lavoro tenuto a effettuare il conguaglio.
- ◆ **Da quest'anno** l'Agenzia delle Entrate, entro il mese di dicembre (oppure entro sei mesi dalla data della trasmissione dello stesso modello, se questa è successiva alla scadenza del 30 giugno), **effettua dei controlli preventivi**, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di **rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro**, anche determinato da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall'Agenzia delle Entrate e non più dal datore di lavoro.

Soggetti interessati

Il Mod. 730 può essere utilizzato dai contribuenti che nel 2013 sono:

- ◆ **pensionati o lavoratori dipendenti** (compresi coloro per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale);
- ◆ **soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente** (quali il trattamento di integrazione salariale, l'indennità di mobilità, ecc.);
- ◆ **soci di cooperative di produzione e lavoro**, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- ◆ **sacerdoti** della Chiesa cattolica;
- ◆ **giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive** (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- ◆ **soggetti impegnati in lavori socialmente utili;**
- ◆ **lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno.** Questi contribuenti possono rivolgersi:
 - al sostituto d'imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2014;
 - a un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (Caf-dipendenti) o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di

luglio 2014 e si conoscono i dati del sostituto d'imposta che dovrà effettuare il conguaglio;

- ◆ **personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato**, rivolgendosi al sostituto d'imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell'anno 2013 al mese di giugno dell'anno 2014;
- ◆ **redditi di collaborazione coordinata e continuativa** – almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2014 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presentando il mod. 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato;
- ◆ **produttori agricoli** esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), Irap e Iva.

Soggetti che non possono presentare 730/2014

I soggetti che **NON possono utilizzare il 730/2014**, ma devono presentare UNICO 2013 sono coloro che hanno prodotto o percepito:

- ◆ **redditi d'impresa, anche in forma di partecipazione;**
- ◆ **redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;**
- ◆ **redditi "diversi"** non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righe D4 e D5 (ad es. vanno dichiarati con modello UNICO i proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende e i proventi derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende);
- ◆ **plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;**
- ◆ **quale soggetto beneficiario, reddito proveniente da trust;**
- ◆ **devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni:**
 - ◆ **Iva,**
 - ◆ **Irap,**
 - ◆ **sostituti d'imposta modelli 770 ordinario e semplificato**
(ad es., imprenditori agricoli non esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione Iva, venditori "porta a porta");
- ◆ **non sono residenti in Italia nel 2013 e/o nel 2014;**
- ◆ **devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.**

Soggetti esonerati dalla redazione del 730/2014

Non è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi chi nell'anno 2013 ha posseduto:

- ✓ **un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non**

superiore a euro 8.000,00 nel quale concorre un reddito di lavoro dipendente o assimilato con periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni e il sostituto d'imposta non ha operato ritenute;

✓ **un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.500,00** nel quale concorre un assegno periodico corrisposto dal coniuge ad eccezione di quello relativo al mantenimento dei figli;

✓ **un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.500,00** nel quale concorre un reddito di pensione con periodo di pensione non inferiore a 365 giorni e il sostituto d'imposta non ha operato ritenute;

✓ **un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.750,00**, nel quale concorre un reddito di pensione con periodo di pensione non inferiore a 365 giorni e il soggetto ha un'età pari o superiore a 75 anni e il sostituto d'imposta non ha operato ritenute;

✓ **un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 4.800,00** nel quale concorre uno dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro (es. compensi percepiti per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);

✓ **solo redditi di lavoro dipendente** (anche se corrisposti da più soggetti ma certificati dall'ultimo sostituto d'imposta che ha effettuato il conguaglio) **e reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze** (box, cantina, ecc.);

✓ **solo redditi da pensione per un ammontare complessivo non superiore a euro 7.500,00**, goduti per l'intero anno, ed eventualmente anche redditi di terreni per un importo non superiore ad euro 185,92 e dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;

✓ **solo redditi fondiari (terreni e/o fabbricati) per un ammontare complessivo non superiore a euro 500,00;**

✓ **solo redditi di lavoro dipendente o di pensione corrisposti da un unico sostituto d'imposta obbligato** ad effettuare le ritenute di acconto ed eventualmente redditi di fabbricati derivanti esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze;

✓ **solo redditi esenti** (ad es. rendite erogate dall'Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, talune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali e compensi per un importo complessivamente non superiore a euro 7.500,00 derivanti da attività sportive dilettantistiche);

- ✓ **solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti**, se ha chiesto all'ultimo datore di lavoro di tener conto dei redditi erogati durante i precedenti rapporti e quest'ultimo ha effettuato conseguentemente le operazioni di conguaglio;
- ✓ **solo redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa** compresi i lavori a progetto intrattenuti con uno o diversi sostituti d'imposta, se interamente conguagliati, ad eccezione delle collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;
- ✓ **solo redditi dei fabbricati derivanti esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);**
- ✓ **solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta** (ad es. redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo fino a euro 28.158,28; interessi sui conti correnti bancari o postali);
- ✓ **redditi derivanti da lavori socialmente utili;**
- ✓ **solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva** (ad es. interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico).

Sono in ogni caso esonerati dalla dichiarazione i contribuenti, non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, **che hanno:**

- **un'imposta lorda corrispondente al reddito complessivo**
 - **al netto della deduzione** per l'abitazione principale e relative pertinenze,
 - **che diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia,**
 - **delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi, e delle ritenute,**
- non supera euro 10,33.**

Termini di presentazione

Il modello **730/2014** deve essere presentato:

- al **sostituto d'imposta** → entro il **30 Aprile 2014;**
- oppure al **CAF o ad un professionista** abilitato → entro il **31 maggio 2014.**

Principali Novità del 730/2014 per l'anno 2013

Le **principali novità del mod. 730/2014** sono:

- possibilità di **presentare il modello 730 anche in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio.** Si tratta dei contribuenti che nel 2013 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, e nel 2014 non hanno un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio.

- è possibile **utilizzare il credito che risulta dal modello di dichiarazione 730/2014, mediante la compensazione nel modello F24, per pagare oltre che l'Imu dovuta per l'anno 2014, anche le altre imposte** che possono essere versate con il modello F24;
- **è elevato l'importo delle detrazioni d'imposta** previste per i **figli a carico**:
 - da 800 a 950 euro per ciascun figlio a carico di età pari o superiore a tre anni;
 - da 900 a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
 - è elevato da 220 a 400 euro l'importo aggiuntivo della detrazione per ogni figlio con disabilità;
- per le **spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio** sostenute nell'anno 2013 la detrazione d'imposta è riconosciuta **nella misura del 50%**;
- ai contribuenti che fruiscono della detrazione per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio, **è riconosciuta una detrazione d'imposta del 50% per le ulteriori spese sostenute dal 6 giugno 2013 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici** di classe non inferiore alla A+, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione, che spetta su **un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro**, viene ripartita in 10 rate di pari importo da chi presta l'assistenza fiscale;
- è riconosciuta per l'anno 2013 la detrazione d'imposta per le spese relative agli **interventi finalizzati al risparmio energetico** degli edifici. La misura della detrazione è **elevata dal 55 al 65 % per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013**;
- è riconosciuta **una detrazione d'imposta nella misura del 65%**, fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, **per le spese sostenute dal 4 agosto al 31 dicembre 2013 per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche**, le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo il 4 agosto 2013, su edifici adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità;
- è riconosciuta una **detrazione d'imposta del 19% per le erogazioni liberali** in denaro in favore del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;
- le **detrazioni relative alle erogazioni liberali a favore delle ONLUS** e alle erogazioni liberali a favore di partiti e movimenti politici sono elevate dal 19 al 24%;
- la **detrazione prevista per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici** di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa, **è estesa alle erogazioni a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica** e delle università e alle erogazioni finalizzate all'innovazione universitaria;
- è possibile **destinare una quota pari all'otto per mille dell'Irpef all'Unione Buddhista Italiana o all'Unione Induista Italiana** ed è possibile dedurre dal proprio reddito complessivo, fino all'importo di 1.032,91 euro, le erogazioni liberali in denaro a favore dell'Unione Buddhista Italiana e dell'Unione Induista Italiana;

- con riferimento alle somme assoggettate a tassazione in anni precedenti e restituite nel 2013 all'ente che le ha erogate, **l'ammontare non dedotto nell'anno di restituzione può essere portato in deduzione** dal reddito complessivo degli anni successivi; in alternativa, è possibile **chiedere il rimborso** dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto;
- nel prospetto dei familiari a carico **è possibile non indicare il codice fiscale dei figli in affido** preadottivo, al fine di salvaguardare la riservatezza delle informazioni ad essi relative;
- il reddito degli **immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune** nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'Imu, concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali **nella misura del 50%**;
- nel caso di opzione per la cedolare secca, **è ridotta dal 19 al 15% la misura dell'aliquota agevolata prevista per i contratti di locazione a canone concordato** sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, relativi ad abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilità abitative e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere;
- per i **fabbricati concessi in locazione, è ridotta dal 15 al 5% la deduzione forfetaria** del canone di locazione, prevista in assenza dell'opzione per il regime della cedolare secca;
- per i **premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni**, l'importo complessivo massimo sul quale calcolare la **detrazione del 19% è pari a 630 euro**.

Raccolta dati

Alla data odierna gli elementi necessari per la compilazione della dichiarazione sono già disponibili. **E'**, pertanto, **opportuno iniziare prontamente la raccolta dei dati e dei documenti**.

Vi raccomandiamo di non considerare ovvie o già scontate le informazioni di cui siete a conoscenza e di segnalarci tutti gli elementi in Vostro possesso anche se ritenete che lo Studio li abbia già acquisiti.

In ogni caso, al fine di agevolare l'operazione di reperimento dati e documenti, abbiamo **predisposto una check list che Vi invitiamo a leggere attentamente** individuando i punti di Vostro interesse.

Coloro che hanno già consegnato allo Studio la documentazione richiesta sono pregati comunque di prendere conoscenza di quanto segue al fine di verificare la completezza dei dati.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

730/2014: CHECK LIST per raccolta documenti

Nome e Cognome del Contribuente:

Siamo in presenza di un sostituto d'imposta ?

SI

NO

FAMILIARI A CARICO*

COGNOME E NOME	LEGAME DI PARENTELA	CODICE FISCALE	MESI A CARICO	Residente all'estero (si o no)	Minore di 3 anni	Reddito complessivo	% detrazione

(*) Sono considerati **fiscalmente a carico**, se nel **2013 non** hanno posseduto redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo per un ammontare **superiore a euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili**:

- ✎ il **coniuge** non legalmente ed effettivamente separato;
- ✎ i **figli**, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati;
- ✎ i seguenti **altri familiari**:
 - il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
 - i discendenti dei figli;
 - i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali;
 - i genitori adottivi;
 - i generi e le nuore;
 - il suocero e la suocera;
 - i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.
 - I nonni e le nonne (compresi quelli naturali)

Le detrazioni per **coniuge e figli** a carico spettano **anche se questi non convivono con il contribuente e non risiedono in Italia**.

La detrazione per i figli compete indipendentemente dalla circostanza che gli stessi abbiano o meno superato determinati limiti di età o che siano o non siano dediti agli studi o a tirocinio gratuito.



Al fine di verificare lo status di "**familiare a carico**" ed in particolare il possesso di un **reddito complessivo non superiore a € 2.840,51**, va considerato **anche il reddito da fabbricati assoggettato alla "cedolare secca"**.

Le disposizioni vigenti in materia di filiazione sono state riviste con il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, in vigore dal 7 febbraio 2014, che attua nell'ordinamento **il principio di unicità dello stato di figlio, superando ogni distinzione tra figli legittimi e naturali**.

Per poter fruire della detrazione per "**altri familiari a carico**" è necessario inoltre che questi **convivano con il contribuente** oppure ricevano da lui assegni alimentari che non risultano da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

Variazioni anagrafiche: Indicare eventuali variazioni anagrafiche, quali separazione, divorzio, morte.

COGNOME E NOME	VARIAZIONI ANAGRAFICHE	DATA EFFETTO
----------------	------------------------	--------------

Variazioni di residenza anagrafica: indicare eventuali nuove residenze anagrafiche.

COGNOME E NOME	VARIAZIONI ANAGRAFICHE	DATA EFFETTO

REDDITI PERCEPITI	
<input type="checkbox"/>	Redditi da pensione/lavoro dipendente: Certificazione, mod. C.U.D., rilasciata dal datore di lavoro o dall'INPS, dal Tesoro o da altri Enti Pubblici (CUD 2014 – in possesso della maggioranza dei contribuenti – o CUD 2013 – qualora il rapporto di lavoro sia cessato nel corso del 2013 e prima dell'approvazione del CUD 2014);
<input type="checkbox"/>	Compensi percepiti per lavori socialmente utili
<input type="checkbox"/>	Documentazione relativa agli assegni erogati dall'INAIL (a lavoratori dipendenti, imprenditori e soci di società) e dall' INPS per mobilità e disoccupazione (cassa integrazione guadagni, mobilità, disoccupazione ordinaria e speciale (nell'edilizia, nell'agricoltura, ecc.), malattia, maternità ed allattamento, TBC e post-tubercolare, donazione di sangue, congedo matrimoniale);

□	Redditi di <u>lavoro dipendente prestato in zone di frontiera</u> , imponibili ai fini IRPEF per la parte eccedente 6.700 euro.
---	---

Redditi di terreni e fabbricati: gli atti notarili comprovanti la proprietà l'usufrutto o altro diritto reale; nonché per quelli dati in locazione **l'importo dell'affitto inerente l'anno 2013** (anche se non ancora riscosso).

Segnaliamo che per gli immobili ad uso abitativo concessi in locazione è previsto un credito d'imposta a fronte delle imposte versate sui canoni non percepiti purché in presenza di provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità.

ACQUISTI O VENDITE

Categoria del Fabbricato o dati del terreno	Ubicazione	Acquisito/Vendita	Data	Allegato

□

AFFITTI/LOCAZIONI

Dati fabbricato o terreno/ubicazione e note varie	Canone annuo	Opzione cedolare secca	Canone convenzionale	Immobile vincolato (o estremi di registrazione del contratto di locazione)
	Euro			
	Euro			
	Euro			

SITUAZIONI PARTICOLARI

Dati fabbricato o terreno (1)	Indirizzo	Codice (2)	Imu NON DOVUTA (3)	Annotazioni

(1) I codici che individuano l'utilizzo dell'immobile e che, pertanto, devono essere indicati in questa colonna sono i seguenti:

◆ **'1'** se l'immobile è utilizzato come **abitazione principale**. Si considera abitazione principale quella in cui il contribuente o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente. Se l'unità immobiliare in parte è utilizzata come abitazione principale e in parte è concessa in locazione va indicato in questa colonna il codice 11 o 12.

Il codice '1', relativo all'abitazione principale, può essere indicato anche nelle seguenti ipotesi:

← quando la casa è la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente, che lì risiedono;

← nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale per il ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché la casa non sia locata.

Se il contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale e l'altro utilizzato da un proprio familiare, il codice 1 può essere indicato solo per l'immobile che il contribuente utilizza come abitazione principale;

Per le abitazioni principali e le pertinenze assoggettate a Imu (abitazioni principali classificate nelle **categorie catastali A/1, A/8 e A/9**) non sono dovute Irpef e addizionali. In questo caso nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il codice 2 e poiché il reddito dell'abitazione principale non concorre al reddito complessivo, non spetta la relativa deduzione;

◆ **'2'** se l'immobile è **tenuto a disposizione** immobile, ad uso abitativo, tenuto a disposizione oppure dato in uso gratuito (comodato) a persone diverse dai propri familiari, per il quale si applica l'aumento di un terzo;

◆ **'3'** se l'immobile è **locato in assenza di regime legale** di determinazione del canone (libero mercato o "patti in deroga");

◆ **'4'** se l'immobile è **locato in regime legale** di determinazione del canone (equo canone);

◆ **'5'** se l'immobile è una **pertinenza** dell'abitazione principale (box, cantina, ecc.) ed è iscritta in catasto con autonoma rendita;

◆ **'8'** se l'immobile si trova in uno dei comuni ad alta densità abitativa ed è concesso in locazione a canone "convenzionale" (legge n. 431/98 art. 2, c. 3, e art. 5, c. 2 e art. 8 della legge n. 431 del 1998) sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale.

◆ **'9'** se l'immobile **non rientra in nessuno dei casi** individuati con i codici da 1 a 17.

◆ **'10'** se l'immobile è **abitazione o pertinenza data in uso gratuito** a un proprio familiare a condizione che vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica, oppure unità in comproprietà utilizzate interamente come abitazione principale di uno o più comproprietari diversi dal dichiarante;

◆ **'11'** se l'immobile **in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione in regime di libero mercato o "patti in deroga"**.

◆ **'12'** se l'immobile **in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione a canone "concordato"**, situato in uno dei comuni ad alta densità abitativa;

□ ◆ **'14'** se l'immobile **situato nella regione Abruzzo, dato in locazione a persone residenti** o con dimora abituale nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni principali sono state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009.

◆ **'15'** se l'immobile **situato nella regione Abruzzo dato in comodato** a persone residenti o con dimora abituale nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni principali sono state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009.

◆ **'16'** se **reddito dei fabbricati attribuito da società semplice imponibile ai fini Irpef** (fabbricati locati o con esenzione Imu). Il reddito va riportato nella colonna 1, senza indicare giorni e percentuale di possesso;

◆ **'17'** se **reddito dei fabbricati attribuito da società semplice non imponibile ai fini Irpef** (fabbricati non locati senza esenzione Imu). Il reddito va riportato nella colonna 1, senza indicare giorni e percentuale di possesso.

◆

(2) Indicare uno dei seguenti codici in presenza delle relative condizioni di non applicazione dell'Imu:

◆ **'1'** terreni esenti dall'Imu, come ad esempio i terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

◆ **'2'** terreni per i quali non è dovuta l'Imu per l'anno 2013 (decreto legge del 30 novembre 2013, n. 133), come nel caso di terreni agricoli e di quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. In tali casi sul reddito dominicale del terreno sono dovute l'Irpef e le relative addizionali anche se il terreno non è affittato.

◆ Coltivatore diretto o IAP: barrare la casella nel caso di terreno agricolo o di terreno non coltivato, posseduto e condotto da coltivatore diretto e da imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto nella previdenza agricola.

(3) Casi particolari IMU: indicare uno dei seguenti codici in presenza delle relative situazioni particolari riguardanti l'applicazione dell'Imu:

<input type="checkbox"/>	Redditi diversi Documentazione atta a determinare le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso (plusvalenze da lottizzazione di terreni, da cessione a titolo oneroso di immobili acquistati da non più di cinque anni, da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società, redditi di immobili situati all'estero, cessione di valute e metalli preziosi, ecc.).
<input type="checkbox"/>	i redditi degli immobili situati all'estero non locati per i quali è dovuta l'IVIE e dei fabbricati adibiti ad abitazione principale.
<input type="checkbox"/>	altri redditi diversi sui quali non è stata applicata alcuna ritenuta , ad esempio vincite conseguite all'estero per effetto della partecipazione a giochi on line.
<input type="checkbox"/>	Documentazione relativa ad imposte ed oneri rimborsati nell'anno 2013 già portati in deduzione dal reddito negli anni precedenti.
<input type="checkbox"/>	Varie ed eventuali

ONERI DETRAIBILI

<input type="checkbox"/>	Spese sanitarie (diverse dalle spese mediche generiche e di assistenza specifica ai portatori di handicap, in quanto oneri deducibili). Esempio: spese per prestazioni chirurgiche e specialistiche, analisi, indagini radioscopiche, protesi, acquisto medicinali, importo del <i>ticket</i> relativo a spese sostenute nell'ambito del S.S.N., spese per assistenza specifica, quali l'assistenza infermieristica e riabilitativa ecc.
<input type="checkbox"/>	Spese sanitarie (diverse dalle spese mediche generiche e di assistenza specifica ai portatori di handicap, in quanto oneri deducibili) relative a patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, sostenute per conto di familiari non fiscalmente a carico , per le quali le relative detrazioni non trovano capienza nell'imposta da questi ultimi dovuta.
<input type="checkbox"/>	Spese sostenute per l'acquisto di autoveicoli , anche non adattati, per il trasporto di non vedenti, sordi, soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e di soggetti affetti da pluriamputazioni.
<input type="checkbox"/>	Spese sostenute per l'acquisto di autoveicoli e motoveicoli , anche se prodotti in serie e adattati per le limitazioni delle capacità motorie dei portatori di handicap .
<input type="checkbox"/>	Spese sanitarie rateizzate in precedenza Spese sanitarie superiori a 15.493,71 sostenute negli anni 2010 e/o nel 2011 e/o nel 2012 e il contribuente ha scelto la rateizzazione nelle precedenti dichiarazioni dei redditi.

□	Spesa per l'acquisto del cane guida per non vedenti.
□	Interessi passivi , relativi oneri accessori e quote di rivalutazione pagati nel 2013 in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto.
□	Interessi passivi , oneri accessori e quote di rivalutazione pagati in dipendenza di mutui contratti per l'acquisto di abitazioni diverse dalla principale stipulati prima del 1993.
□	Interessi passivi , oneri accessori e quote di rivalutazione pagati in dipendenza di mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione degli edifici.
□	Interessi passivi , oneri accessori e quote di rivalutazione dei mutui ipotecari contratti, a partire dal 1998, per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di immobili da adibire ad abitazione principale.
□	Interessi passivi , oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie.
□	Premi pagati per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni (contratti - sia vita che infortuni - stipulati fino al 31 dicembre 2000); Premi pagati per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5% , di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani (contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2001).
□	Spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria , tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri sostenuti nel 2013.
□	Spese funebri sostenute in dipendenza dalla morte di persone indicate dall'art. 433 c.c. nonché degli affidati o affiliati.
□	Spese per addetti all'assistenza personale , sostenute nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (fruibili solo se il reddito complessivo non supera € 40.000).
□	Spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine e altre strutture sportive).
□	Spese per intermediazione immobiliare (da ripartire tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà).
□	

	Spese canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede , nonché per i canoni relativi a contratti di ospitalità e atti di assegnazione in godimento, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti non lucrativi e cooperative. La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico e non può essere superiore a euro 2.633,00.
□	Erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici che abbiano presentato liste o candidature elettorali alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, oppure che abbiano almeno un rappresentante eletto a un consiglio regionale o ai consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano. La detrazione spetta in relazione ad importi delle erogazioni liberali compresi tra 50 e 10.000 euro annui.
□	Erogazioni liberali a favore di Onlus e di iniziative umanitarie, religiose o laiche in paesi extra Ocse gestite da fondazioni, associazioni, comitati, effettuati tramite banca o ufficio postale ovvero le altre modalità indicate dall'Amministrazione Finanziaria per un importo non superiore a euro 2.065 (dal 2013 la detrazione del 24%).
□	Erogazioni liberali in denaro a favore delle società sportive dilettantistiche effettuati tramite banca o ufficio postale o le altre modalità indicate dall'Amministrazione Finanziaria per un importo non superiore a euro 1.500,00.
□	Contributi associativi alle società di mutuo soccorso che si propongono di venire in aiuto alle famiglie dei soci defunti e di assicurare ai soci un sussidio nel caso di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia per un importo non superiore a euro 1.291,14.
□	Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei previsti registri, effettuati tramite banca o ufficio postale ovvero le altre modalità indicate dall'Amministrazione Finanziaria per un importo non superiore a euro 2.065,83.
□	Spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva nel limite massimo di euro 387,34.
□	Contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari a carico.
□	Spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo non superiore ai 632 euro all'anno per figlio.
□	Spese sostenute dai sordi per i servizi di interpretariato.

<input type="checkbox"/>	Altri oneri per i quali spetta la detrazione: spese obbligatorie relative ai beni soggetti a regime vincolistico; erogazioni liberali a favore della società di cultura "La Biennale di Venezia"; erogazioni liberali in denaro di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di rilevante valore culturale e artistico; erogazioni liberali a favore di enti che operano nel regime dello spettacolo; erogazioni liberali a favore di fondazioni di diritto privato di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale; spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti sordomuti ai sensi della L. n.381/70; erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado; erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
<input type="checkbox"/>	Detrazioni per le borse di studio assegnate dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano (secondo le disposizioni di cui al DPCM n.106/01).
<input type="checkbox"/>	Donazioni all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera di Genova" (nei limiti del 30% dell'imposta lorda dovuta) finalizzate all'attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo.
<input type="checkbox"/>	Valore canone per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale.
<input type="checkbox"/>	Spese per acquisti di mobili, elettrodomestici, tv e computer.
<input type="checkbox"/>	Detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida (importo forfetario di € 516,46, spettante esclusivamente al soggetto non vedente, indipendentemente dalla documentazione di spesa).

ONERI DEDUCIBILI

<input type="checkbox"/>	Contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori per legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione assicurativa.
<input type="checkbox"/>	Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari. L'importo massimo deducibile è di 1.549,37 euro.
<input type="checkbox"/>	Contributi ed erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose.
<input type="checkbox"/>	Spese mediche generiche e di assistenza specifica ai portatori di handicap escluse le spese che generano detrazioni dall'imposta.
<input type="checkbox"/>	

	Assegno periodico corrisposto al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva , esclusa la quota destinata al mantenimento dei figli e stabilito da un provvedimento dell'autorità giudiziaria.
<input type="checkbox"/>	Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali.
<input type="checkbox"/>	contributi ai fondi integrativi al S.S.N. superiori ad Euro 40,00.
<input type="checkbox"/>	Altri oneri deducibili diversi da quelli esposti nei precedenti righe: <ol style="list-style-type: none"> contributi, donazioni, oblazioni a favore di organizzazioni non governative O.N.G.; erogazioni liberali a favore di Onlus, associazioni di promozione sociale, alcune fondazioni e associazioni riconosciute; erogazioni liberali a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e di quelli vigilati nonché degli enti parco regionali e nazionali; altri oneri deducibili diversi dai precedenti (1).

(1) Rendite, vitalizi ed assegni alimentari; canoni, livelli e censi che gravano sui redditi degli immobili; indennità corrisposta per la perdita di avviamento in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione; somme restituite al soggetto erogatore se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti; somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state assoggettate a tassazione; le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali; 50% delle imposte arretrate; 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri per l'espletamento delle procedure di adozione; erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 20%

Tipologia	Importo	N° rata
Acquisto mobile, elettrodomestici, apparecchi televisivi e computer (Sostenute fino al 31.12.2009) ←	€	
	€	
	€	

Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione del 55%

Tipologia (sostenute dal 2008 al 2012 e dal 1°/01/2013 al 05/06/2013)	Importo	Note
Riqualificazione energetica	€	
Interventi sull'involucro degli edifici esistenti	€	
Installazione di pannelli solari	€	
Impianti di climatizzazione	€	

Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione del 65%

Tipologia (sostenute dal 6/06/2013 al 31.12.2013)			Importo	Note
Riqualificazione energetica	€			
Interventi sull'involucro degli edifici esistenti	€			
Installazione di pannelli solari	€			
Impianti di climatizzazione	€			
Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione del 36%				
Tipologia spese sostenute dal 1.10.2006 al 31.12.2006 o in data antecedente al 1.01.2006 o dal 01.01.2012 al 25.06.2012	Importo	Note		
	€			
	€			
	€			
Dati catastali identificativi dell'immobile:				
Se i lavori sono effettuati dal detentore (ad esempio, l'inquilino) anziché dal proprietario				
Estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo:				
Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione del 41%				
Tipologia (sostenute dal 01.01.2006 al 30.09.2006)	Importo	Note		
	€			
	€			
	€			
Dati catastali identificativi dell'immobile:				
Se i lavori sono effettuati dal detentore (ad esempio, l'inquilino) anziché dal proprietario				
Estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo:				
Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione del 50%				
Spese Ristrutturazione (sostenute dal 26.06.2012 al 31.12.2013)	Importo	Note		
	€			
	€			
Dati catastali identificativi dell'immobile:				
Se i lavori sono effettuati dal detentore (ad esempio, l'inquilino) anziché dal proprietario				
Estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo:				
Spese su mobili e arredamento /grandi elettrodomestici (sostenute dal 06.06.2013 al 31.12.2013)				

Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione del 65%		
Interventi antisismici in zone ad alta pericolosità (sostenute dal 04.08.2013 al 31.12.2013)	Importo	Note
	€	
	€	
Dati catastali identificativi dell'immobile:		
Se i lavori sono effettuati dal detentore (ad esempio, l'inquilino) anziché dal proprietario		
Estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo:		

Versamenti allegati		
Versamenti IMU 2013 (acconti e saldi). Numero bollettini o Modelli F24 _____;		
Modelli F24 di versamento degli acconti di imposte e/o contributi: numero modelli _____;		
Modelli F24 di versamento degli acconti relativi alla cedolare secca: n. modelli _____		
Imposte da compensare in F24 nel 2014 con credito da 730		
- credito da 730 da utilizzare in compensazione in F24?	SI	NO
Se è superiore a 15.000 euro → richiesta visto di conformità	SI	NO


NOTE

DESTINAZIONE DELL'OTTO E DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF
<p>Il contribuente può destinare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'otto per mille del gettito IRPEF allo Stato oppure a una Istituzione religiosa; • il cinque per mille della propria IRPEF a determinate finalità. <p>Le scelte della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF non sono in alcun modo alternative tra loro e possono, pertanto, essere entrambe espresse.</p> <p>Tali scelte non determinano maggiori imposte dovute.</p>

Si prega di compilare e restituire il sottostante modello.



MODELLO 730-1 redditi 2013
 Scheda per la scelta della destinazione
 dell'8 per mille dell'IRPEF e del 5 per mille dell'IRPEF



Da consegnare unitamente alla dichiarazione Mod. 730/2014 al sostituto d'imposta, al C.A.F. o al professionista abilitato, utilizzando l'apposita busta chiusa contrassegnata sui lembi di chiusura.

CONTRIBUENTE		CODICE FISCALE (obbligatorio)	
COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)		NOME	
SESSO (M o F)			
DATI ANAGRAFICI	DATA DI NASCITA GIORNO MESE ANNO	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROVINCIA (sigla)

LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF E QUELLA DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO. PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE ENTRAMBE LE SCELTE

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

Stato	Chiesa cattolica	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno	Assemblee di Dio in Italia
Chiesa Evangelica Valdese (Unione delle Chiese metodiste e Valdesi)	Chiesa Evangelica Luterana in Italia	Unione Comunità Ebraiche Italiane	Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale
Chiesa Apostolica in Italia	Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia	Unione Buddhista Italiana	Unione Induista Italiana

In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nelle istruzioni, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle istituzioni beneficiarie.

La mancanza della firma in uno dei riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, la ripartizione della quota d'imposta non attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. La quota non attribuita spettante alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia è devoluta alla gestione statale.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

<p>Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997</p> <p>FIRMA</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) </p>	<p>Finanziamento della ricerca scientifica e della università</p> <p>FIRMA</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) </p>
<p>Finanziamento della ricerca sanitaria</p> <p>FIRMA</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) </p>	<p>Finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici</p> <p>FIRMA</p>
<p>Sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza</p> <p>FIRMA</p>	<p>Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale</p> <p>FIRMA</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) </p>

In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nelle istruzioni, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle finalità beneficiarie.